



**PROVINCIA
MONZA
BRIANZA**

REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE E RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE

Approvato con Decreto Deliberativo Presidenziale n. del

Sommario

Articolo 1 - Oggetto.....	3
Articolo 3 - Alimentazione del fondo per opere o lavori.....	3
Articolo 4 - Alimentazione del fondo per servizi e forniture.....	4
Articolo 5 - Risorse non utilizzate per attività affidate all'esterno o non effettuate	4
Articolo 6 - Utilizzo delle risorse del fondo destinate all'incentivazione del personale.....	5
Articolo 7 - Condizioni e modalità di corresponsione dell'incentivo	7
Articolo 8 - Incentivi per il personale della centrale unica di committenza per l'attività svolta a favore degli altri enti.	8
Articolo 10 - Approvazione e proprietà degli elaborati	9
Articolo 11 - Norme finali, entrata in vigore e abrogazioni.....	9

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento concerne la determinazione e la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.. Esso trova applicazione per le attività compiute dal 1.1.2018 dal personale dell'Ente, con esclusione di quello con qualifica dirigenziale, per il quale non si applica la presente disciplina.
2. Al fine di incentivare le funzioni tecniche, le risorse finanziarie determinate nella misura indicata ai successivi articoli 3 e 4, a valere sugli stanziamenti previsti per singoli opere o lavori, servizi e forniture, sono destinate ad un apposito fondo.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2018, a seguito della norma innovativa introdotta con il comma 5-bis dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le predette risorse non sono più soggette ai limiti posti all'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale. Pertanto le condizioni dettate dal presente comma sono riferite agli incentivi relativi alle attività effettivamente compiute dal 1.1.2018.
4. Per gli aspetti che la legge demanda alla contrattazione decentrata integrativa, riguardanti modalità e criteri di riparto del fondo incentivante per le funzioni tecniche e, quindi, per gli articoli 6, 7 e 8 del presente Regolamento, il necessario accordo tra delegazioni trattanti è stato definitivamente sottoscritto in data_____.

Articolo 2 - Esclusioni

1. La presente disciplina non si applica:
 - a. ai servizi non ricompresi nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;
 - b. ai contratti di lavori, servizi o forniture che non siano stati affidati previo espletamento di una procedura comparativa, sia pure semplificata. Dall'entrata in vigore del d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56, le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione, fatte salve le fattispecie previste dalle linee guida Anac n. 3, par. 10.2. Per la Provincia in ogni caso dal 1.1.2018;
 - c. alle forniture di beni e servizi aventi carattere meramente ripetitivo e standardizzato, ovvero acquistati mediante l'adesione a convenzioni Consip o altre centrali di committenza abilitate (es. Neca di Arca Lombardia), che non richiedano elaborazione progettuale da porre a base di gara.

Articolo 3 - Alimentazione del fondo per opere o lavori

1. A valere sugli stanziamenti indicati al comma 2 dell'articolo 1, al fondo sono destinate, per ciascuna opera o lavoro, risorse finanziarie in misura pari alla percentuale dell'importo posto a base di gara, come prevista e modulata in relazione alla fascia d'importo, dalla seguente tabella:

IMPORTO A BASE D'ASTA	% FONDO FINO A € 1.000.000,00	% FONDO DA € 1.000.000,01 A € 5.000.000,00	% FONDO DA € 5.000.000,01 A € 25.000.000,00	% FONDO OLTRE I € 25.000.000,00
fino a € 1.000.000,00	2,00%			
da € 1.000.000,01 a € 5.000.000,00	2,00%	+ 1,90%		

da € 5.000.000,01 a € 25.000.000,00	2,00%	+ 1,90%	+ 1,80%	
oltre i € 25.000.000,00	2,00%	+ 1,90%	+ 1,80%	+ 1,70%

2. Nel caso di varianti in corso d'opera in aumento, che non siano riconducibili ad errori di progettazione dei tecnici interni, le risorse finanziarie destinate al fondo sono ricalcolate sulla base del nuovo importo posto a base di gara.
3. In caso di appalti divisi per lotti, la disciplina del presente Regolamento si applica in relazione a ciascun lotto che sia qualificato come "funzionale" ovvero "prestazionale".

Articolo 4 - Alimentazione del fondo per servizi e forniture

1. A valere sugli stanziamenti indicati al comma 2 dell'articolo 1, al fondo sono destinate, per ciascun servizio e fornitura, risorse finanziarie in misura pari alla percentuale dell'importo posto a base di gara, come prevista e modulata in relazione alla fascia d'importo, dalla seguente tabella:

IMPORTO A BASE D'ASTA	% FONDO FINO A € 1.000.000,00	% FONDO DA € 1.000.000,01 A € 5.000.000,00	% FONDO DA € 5.000.000,01 A € 25.000.000,00	% FONDO OLTRE I € 25.000.000,00
Fino a 500.000 ricorrendo le fattispecie di cui alle Linee Guida Anac n. 3 par. 10.2	2,00%			
da € 500.000,00 a € 1.000.000,00	2,00%			
da € 1.000.000,01 a € 5.000.000,00	2,00%	+ 1,50%		
da € 5.000.000,01 a € 25.000.000,00	2,00%	+ 1,50%	+ 1,25%	
oltre i € 25.000.000,00	2,00%	+ 1,50%	+ 1,25%	+ 1,00%

Articolo 5 - Risorse non utilizzate per attività affidate all'esterno o non effettuate

1. Il fondo incentivante per le funzioni tecniche è annualmente incrementato con le risorse non utilizzate nell'anno precedente, derivanti da prestazioni non svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno ovvero derivanti dalla mancata effettuazione delle attività previste, a seguito di quanto accertato dal competente Dirigente, ai sensi dell'articolo 7, comma 2.
2. Le risorse di cui al comma 1, incrementano proporzionalmente l'ammontare degli incentivi per ciascun'opera o lavoro, servizio, fornitura previsti nell'anno nel quale le risorse stesse confluiscono.
3. Ai sensi dell'art. 113, comma 3 ultimo periodo del Codice, le attività affidate al personale di qualifica dirigenziale non danno titolo alla corresponsione degli incentivi professionali di cui al presente regolamento. La relativa quota costituisce economia di bilancio.

Articolo 6 - Utilizzo delle risorse del fondo destinate all'incentivazione del personale

1. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi dei precedenti articoli 3, 4 e 5, è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura tra il responsabile unico del procedimento e i dipendenti che svolgono esclusivamente le attività di programmazione della spesa, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti nonché tra i loro collaboratori.
2. Gli importi di cui al comma precedente sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione e dai medesimi importi sono altresì dedotte le risorse necessarie alla copertura degli oneri Irap gravanti sull'amministrazione.
3. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra i dipendenti che svolgono le attività di cui al comma 2, come segue:

Ripartizione del fondo per la realizzazione di opere e lavori

FUNZIONE AFFIDATA	FASI				TOT.
	PROGRAMMAZIONE 5%	VERIFICA 20%	AFFIDAMENTO 11%	ESECUZIONE 64%	100%
Responsabile della programmazione	2%				2%
Responsabile del procedimento		7%	5%	11%	23%
Verificatore progettazione		10%			10%
Direzione dei lavori * (ivi incluso il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, l'eventuale attività del direttore operativo e dell'ispettore di cantiere)				30%	30%
Collaudatore/certificatore regolare esecuzione **				10%	10%
Collaboratori tecnici e giuridico -amministrativi ***	3%	3%	6%	13%	25%

* in caso di presenza di ulteriori figure rispetto al direttore dei lavori, la % è così ripartita: Direttore lavori 18%; Direttore operativo 7%; Ispettore di cantiere 5%.

** fermo restando l'importo complessivo del 2% la % del 10% indicata per il collaudo è quella massima applicabile in caso di collaudo in corso d'opera, espletato da una commissione di collaudo incaricata del collaudo tecnico amministrativo, ivi inclusa anche la % per il collaudatore statico. Nel caso in cui, in luogo del collaudo, si dia corso al certificato di regolare esecuzione, la % è quella prevista per il collaudo a favore del soggetto che sottoscrive il certificato anche se coincide con la figura del Direttore dei Lavori.

*** comprendono i collaboratori a supporto del RUP e delle altre figure

Ripartizione del fondo per l'acquisizione di servizi e la fornitura di beni

FUNZIONE AFFIDATA	FASI			TOT.
	PROGRAMMAZIONE 4%	AFFIDAMENTO 24%	ESECUZIONE 72%	100%
Responsabile della programmazione	2%			2%
Responsabile del procedimento		10%	16%	26%
Direzione dell'esecuzione			32%	32%
Verificatore della conformità/certificatore regolare esecuzione			10%	10%
Collaboratori tecnici e giuridico -amministrativi *	2%	14%	14%	30%

* comprendono i collaboratori a supporto del RUP e delle altre figure

4. Il Dirigente, prima dell'avvio della fase di programmazione e affidamento e di quella esecutiva, conferisce gli incarichi e individua nominativamente i collaboratori. Il relativo atto sarà trasmesso alle RSU. Egli, con provvedimento motivato, può modificare o revocare gli incarichi, disponendo, contestualmente, in ordine alle conseguenze derivanti sulle quote di partecipazione individuale originariamente previste.
5. I collaboratori delle diverse figure professionali sono da individuare, di norma, tra il personale appartenente allo specifico settore o, comunque, in possesso di adeguata competenza ed esperienza in materia che, di volta in volta, partecipa direttamente allo svolgimento delle attività indicate al comma 3.
6. Nella scelta si deve comunque tenere conto:
 - a. della necessità di integrazione tra le diverse competenze in relazione alla tipologia della prestazione professionale;
 - b. della competenza, dell'esperienza eventualmente acquisita dal personale e dei risultati conseguiti in altri analoghi incarichi professionali;
 - c. dell'opportunità di perseguire un'equa ripartizione degli incarichi;
 - d. del rispetto della vigente normativa in merito ai limiti ed ai vincoli posti agli appartenenti ai diversi ordini professionali, ove esistano.
7. L'atto di individuazione di cui al comma 4 deve riportare espressamente le funzioni/attività svolte dai singoli dipendenti individuati.
8. I soggetti individuati per la realizzazione di lavori o per l'acquisizione di servizi o forniture pubbliche possono partecipare, anche contemporaneamente, a più appalti.
9. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni affidate a soggetti esterni all'Ente, sono destinate ad incrementare il fondo relativo agli incentivi per funzioni tecniche, secondo quanto previsto dal precedente articolo 5. La quantificazione delle quote da ridestinare al fondo è comunque determinata con apposito provvedimento nel quale il valore di tale destinazione deve trovare analitica motivazione con riguardo alla percentuale delle prestazioni non assegnate al personale interno. Sono invece devolute in economia le quote parti di incentivo relative a prestazioni svolte da personale con qualifica dirigenziale.
10. Gli incentivi sono riconosciuti, in ragione delle prestazioni effettivamente compiute, soltanto quando l'opera o lavoro, servizio, fornitura sia posto in affidamento.

Articolo 7 - Condizioni e modalità di corresponsione dell'incentivo

1. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal Dirigente preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Tale accertamento è effettuato con continuità dal Dirigente. Questa attività è svolta ai sensi e per gli effetti dell'articolo 31, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e muove da un apposito documento di programmazione, prevede apposite verifiche e controlli in itinere ed esita in una relazione di rendicontazione, sottoposta all'organismo di valutazione, nell'ambito della relazione sulla performance annuale, il quale ne tiene conto ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato al Dirigente interessato. Nel caso di difformità tra tale rendicontazione e i provvedimenti di riconoscimento dell'incentivo, adottati ai sensi dei commi successivi, l'organismo di valutazione invia motivata segnalazione all'Amministrazione, affinché la stessa possa disporre i conseguenti provvedimenti.
2. Non hanno comunque diritto a percepire il compenso incentivante i dipendenti che non abbiano svolto i compiti assegnati con la dovuta diligenza o per la comprovata violazione degli obblighi posti a loro carico, accertate previo contraddittorio e, fatte salve le eventuali responsabilità disciplinari, amministrative o contabili, le relative somme sono devolute in economia. Nel caso il Dirigente accerti la non effettuazione delle attività previste, per ragioni indipendenti dalla volontà del personale interessato, le relative quote di incentivo rientrano nel fondo, con le modalità previste dal precedente articolo 5.
3. L'accertamento potrà considerarsi positivo se tutte le attività siano state correttamente svolte nei tempi previsti, senza errori o ritardi, imputabili ai dipendenti incaricati. In tal caso è disposta la corresponsione dell'incentivo, nei valori stabiliti.
4. L'accertamento potrà considerarsi parzialmente positivo se tutte le attività siano state svolte, ma con ritardi la cui responsabilità sia imputabile ai dipendenti incaricati, non superiori al 20% dei tempi assegnati o si siano rilevati lievi errori o mancanze nello svolgimento delle attività di competenza, ma che, comunque, non abbiano comportato aumenti dei costi previsti, depurato del ribasso d'asta offerto o la necessità di varianti progettuali. In tal caso, effettuato il necessario contraddittorio con gli interessati, il Dirigente dispone la corresponsione degli incentivi ai dipendenti coinvolti, ma con una decurtazione commisurata alla dimensione del ritardo o degli errori o mancanze rilevate. Le somme decurtate sono devolute in economia.
5. L'accertamento è da considerarsi negativo quando le attività non siano state portate a compimento oppure lo siano state, ma con ritardi, imputabili a dipendenti incaricati, superiori a quelli indicati al comma 4 o con gravi errori o mancanze degli stessi. In tal caso, effettuato il necessario contraddittorio con gli interessati e fatte salve le valutazioni in ordine alle eventuali responsabilità disciplinari, amministrative e contabili, il Dirigente dispone di non corrispondere alcun compenso ai dipendenti coinvolti, devolvendo le relative somme in economia.
6. In ogni caso, gli incentivi di cui al presente regolamento, complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.
7. Al fine di assicurare la rigorosa applicazione della norma di cui al comma precedente, senza artificiose od elusive operazioni di anticipo o ritardo nel pagamento, la liquidazione degli incentivi, da parte del Dirigente competente, avviene:
 - a. per le attività svolte nella fase di programmazione e affidamento, entro trenta giorni dall'avvenuto affidamento;
 - b. per le attività riferite alla fase esecutiva, entro trenta giorni dall'avvenuta approvazione degli elaborati finali, intendendo per tali il certificato di collaudo o di regolare esecuzione ovvero la certificazione concernente la positiva verifica di conformità.

8. Il Dirigente competente in materia di trattamento economico del personale, su conforme richiesta del dirigente responsabile, dispone l'effettiva erogazione dei compensi entro i successivi trenta giorni, verificando il rispetto del limite di cui al precedente comma 6. Le eventuali somme eccedenti il predetto limite costituiscono economie.
9. Nel caso di fasi esecutive particolarmente prolungate, comunque superiori all'anno, è possibile, previa effettuazione, in ogni caso, degli accertamenti di cui al presente articolo, la remunerazione, in più fasi, delle attività già concretamente e positivamente svolte, le cui scadenze debbono però essere puntualmente predeterminate nei provvedimenti di cui al 5° comma dell'articolo 6.

Articolo 8 - Incentivi per il personale della centrale unica di committenza per l'attività svolta a favore degli altri enti.

1. Presso la Provincia di Monza e della Brianza è istituita la Centrale Unica di Committenza (CUC), a cui i comuni, enti, ecc. aderiscono tramite apposita convenzione.
2. L'ambito oggettivo di operatività della CUC comprende tutte le procedure volte all'acquisizione di lavori, beni e servizi come definiti dal D.Lgs. 18.4.2016 n. 50 s.m.i. e in quanto ricadenti nel suo campo di applicazione, inclusi i settori speciali.
3. La CUC cura la gestione diretta delle procedure di gara, per la fase che si avvia dalla scelta della procedura di gara e dei criteri di aggiudicazione fino all'individuazione dell'affidatario mediante proposta di aggiudicazione e successivi controlli sui requisiti generali, come meglio precisato nella convenzione di adesione alla CUC.
4. Della CUC fanno parte i dipendenti provinciali di ruolo o eventualmente lavoratori assunti con forme di lavoro flessibile, individuati con atto dirigenziale avente natura organizzativa. In relazione alla specificità di singole procedure potrà essere individuato altro personale provinciale in relazione alle professionalità possedute oltre che da dipendenti dei comuni convenzionati all'esito di appositi accordi.
5. Ai sensi dell'art. 113, comma 5, del D.Lgs 18.4.2016 n. 50, i comuni ed altri enti convenzionati con la CUC, su richiesta di quest'ultima, mettono a disposizione una somma non superiore ad un quarto dell'incentivo *de quo* presente nel quadro economico delle gare gestite. Detta percentuale viene definita nell'ambito della convenzione triennale di adesione alla CUC.
6. L'incentivo è riconosciuto e ripartito tra il personale assegnato con atto dirigenziale di natura organizzativa nelle modalità di cui alla seguente tabella:

FUNZIONE AFFIDATA	%
Coordinamento	30%
Controllo atti di gara e referente con il comune	20%
Assistenza alle operazioni di gara *	20%
Assistenza informatica *	10%
Controlli/pubblicazioni, ecc *	15%
Assistenza giuridica (eventuale)	5%
* ripartita equamente tra il personale individuato.	

7. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.
8. Le somme da corrispondere verranno liquidate semestralmente con provvedimento del dirigente responsabile della CUC, relativamente alle gare la cui procedura sia stata conclusa nel semestre di riferimento.

Articolo 9 - Utilizzo del restante venti per cento delle risorse finanziarie del fondo

1. Il restante venti per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi dei precedenti articoli 3, 4 e 5 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.
2. Con gli atti di programmazione economico-finanziaria e gestionale, l'Ente individua la tipologia degli acquisti e i relativi ambiti di intervento cui destinare le risorse di cui al comma 1.

Articolo 10 - Approvazione e proprietà degli elaborati

1. Gli elaborati prodotti nell'ambito delle attività conferite ai sensi del presente regolamento, recanti l'indicazione di tutti i dipendenti che hanno comunque collaborato alla loro produzione, secondo gli incarichi conferiti, sono approvati con atto amministrativo e restano di proprietà piena ed esclusiva della Stazione Appaltante, la quale potrà farvi apportare tutte le modifiche o varianti ritenute opportune e necessarie in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio. Gli stessi possono essere utilizzati dai predetti dipendenti ai fini della formazione del proprio curriculum professionale.

Articolo 11 - Norme finali, entrata in vigore e abrogazioni

1. Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano anche se le attività in esso contemplate vengano svolte, per conto dell'amministrazione, nell'ambito di accordi di programma, convenzioni, consorzi, unioni o in favore di altri soggetti controllati o partecipati.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme e ai regolamenti vigenti nell'Ente.
3. Il presente Regolamento entra in vigore nell'anno di approvazione.